

RAGOSTA VINCENZO	ragioniere commercialista - revisore contabile
AMORE BRUNO	consulenza del lavoro
TAVOLARIO ANDREA	dottore commercialista
RAGOSTA ANTONIO	dottore commercialista

Via Petrarca, 20 is.5-6 – 80123 - NAPOLI

COD.FISC.: RGSVCN59E20F839R
P.IVA : 07565350639
TEL: 0815753935 (Pbx) - 0817691297
FAX: 0815755470
WEBSITE: www.studiotozzoli.it
E-MAIL: v.ragosta@tin.it – ragosta@studiotozzoli.it

A TUTTE LE AZIENDE CLIENTI
LORO SEDI
DIREZIONE E/O UFFICIO AMMINISTRATIVO

Napoli, li 13/02/2019

CIRCOLARE N. 3/2019

CONSIGLI UTILI PER LA REGISTRAZIONE DELLE FATTURE.

Di seguito riportiamo consigli utili per la registrazione delle fatture elettroniche e non.

- Fatture Emesse Nazionali, Intracomunitarie ed ExtraCee

Le fatture emesse elettroniche dovranno essere contabilizzate secondo le ordinarie regole.

In riferimento alle tempistiche di registrazione precisiamo che le stesse dovranno essere registrate esclusivamente dopo che sia stata rilasciata dall'Agenzia delle Entrate la ricevuta di avvenuta consegna della fattura (o di mancata consegna in caso di fatture estere).

La registrazione dovrà avvenire, come di consueto, con "data registrazione" coincidente con la data documento in modo da non commettere errori in fase di liquidazione dell'Imposta sul Valore Aggiunto.

Per i documenti di vendita emessi nei confronti di soggetti non residenti, intracomunitari o extracomunitari, si segnala che gli stessi potranno, preferibilmente, essere emessi in modalità elettronica. Qualora l'emissione di tali documenti non venga effettuata con modalità elettronica sarà necessario presentare, con periodicità mensile ed entro l'ultimo giorno del mese successivo, il cosiddetto ESTEROMETRO (ovvero spesometro delle sole fatture estere).

- Fatture Acquisti Nazionali Elettroniche

La contabilizzazione delle fatture acquisti ricevute da fornitori soggetti passivi italiani subisce una sostanziale innovazione.

Le fatture dovranno essere contabilizzate con "data registrazione" che dovrà essere uguale o successiva alla data di ricezione della fattura elettronica. Tale cambiamento è dovuto alla tracciabilità della consegna del documento d'acquisto; infatti la data di ricezione sarà visibile sia sulla piattaforma DIGITAL HUB (o portale similare) che sul portale fatture e corrispettivi dell'Agenzia delle Entrate.

Le fatture acquisti con data del mese di riferimento dell'operazione ma ricevute nel mese successivo potranno confluire nella liquidazione IVA del mese di riferimento se pervenute entro il 15 del mese successivo. ESEMPIO pratico: fattura datata 20/01/19, ricevuta in data 04/02/19: con le attuali regole, essendo la data di ricezione della fattura tracciata, il documento di acquisto potrà essere registrato esclusivamente con "data registrazione" uguale o successiva al 04/02/19 e con "data documento" 20/01/19; inoltre sarà necessario, tramite le opportune funzioni del programma di contabilità utilizzato, far confluire la fattura nella liquidazione periodica IVA del mese di Gennaio 2019 nonostante la fattura sia registrata in data di Febbraio 2019. Resta fermo che qualora non sia necessario, in termini di IVA da versare, la fattura potrà tranquillamente confluire nella chiusura periodica del mese di Febbraio 2019.

- Fatture Acquisti Nazionali non Elettroniche

Si fa riferimento principalmente alle fatture dei soggetti minimi o forfettari non obbligati all'emissione della fattura elettronica. In tal senso consigliamo di convogliare la registrazione di tali fatture alla fine del mese di riferimento immediatamente prima di registrare le fatture elettroniche con data del mese ma ricevute nel mese successivo.

Ove possibile è ipotizzabile la creazione di registro IVA sezionale dedicato esclusivamente ad accogliere documenti non elettronici.

Per questi documenti, non essendo gli stessi elettronici, rimarrà l'obbligo di conservazione cartacea.

- Fatture Acquisto in Reverse Charge

Secondo le attuali regole la contabilizzazione delle fatture acquisti in reverse charge non è variata da quella precedente. La contabilizzazione dovrà avvenire con le consuete regole, con integrazione dell'IVA sulla fattura ricevuta e con la registrazione della relativa autofattura. Tale documento potrà essere facoltativamente elettronico solo per assolvere il problema della

conservazione elettronica. L'asso-software, almeno per il momento, consiglia di non procedere all'invio elettronico dell'autofattura. In caso di mancato invio elettronico dell'autofattura resterà l'obbligo di conservarla in modalità cartacea. Ove possibile è ipotizzabile la creazione di registro IVA sezionale dedicato esclusivamente ad accogliere documenti non elettronici.

- Fatture Acquisti Intracomunitarie

Secondo le attuali regole la contabilizzazione delle fatture acquisti intracomunitarie non è variata da quella precedente con l'unica differenza che le fatture acquisti intracomunitarie dovranno essere inserite nei modelli INTRASTAT, per i soggetti che sono obbligati alla compilazione, e dovranno inoltre essere inserite nel nuovo modello "ESTEROMETRO" da inviare entro l'ultimo giorno del mese successivo alla registrazione della fattura. La contabilizzazione dovrà avvenire con le consuete regole, con integrazione dell'IVA sulla fattura ricevuta e con la registrazione della relativa autofattura che non dovrà essere elettronica.

Ove possibile è ipotizzabile la creazione di registro IVA sezionale dedicato esclusivamente ad accogliere documenti non elettronici.

Anche per queste fatture resterà l'obbligo di conservazione cartacea dei documenti, non essendo gli stessi trasmessi elettronicamente.

- Fatture Acquisti di beni e servizi ExtraCee / Bolle Doganali

Le fatture ExtraCee riferite all'acquisto di beni sono sempre seguite da bolla doganale di avvenuta importazione. La prassi contabile e fiscale prevede che la contabilizzazione dell'operazione avvenga sui libri IVA esclusivamente per il tramite della bolla doganale che viene utilizzata per la detrazione dell'IVA pagata all'importazione e la registrazione della fattura del fornitore di beni ExtraCee in contabilità generale. Resta ferma la possibilità di inserire la fattura del fornitore di beni ExtraCee sul registro IVA inserendola come fuori campo IVA in alternativa alla registrazione in contabilità generale. La bolla doganale manterrà la sua ordinaria formazione in dogana e non sarà elettronica, ma non risulterà necessario procedere all'invio della stessa all'Agenzia delle Entrate tramite l'ESTEROMETRO in quanto i dati in essa contenuti sono già comunicati dalla dogana. Diverso discorso vale invece per le fatture di acquisto di servizi ExtraCee per le quali è prevista, oltre che l'integrazione dell'IVA sulla fattura ricevuta (cosiddetto Reverse charge esterno), anche la redazione di una autofattura. ATTENZIONE questo tipo di autofattura dovrà essere elettronica con codice documento TD01 (normale fattura) ed indicazione come emittente fattura e come destinatario fattura la società italiana che la sta emettendo.

- Autofattura per Estrazione dei beni importati dai depositi IVA

Per chi si avvale del particolare regime di introduzione dei beni importati in depositi IVA, per evitare il versamento dell'Imposta sul Valore Aggiunto al momento dell'importazione, sarà obbligato, al momento di estrazione dei beni dal deposito IVA in cui sono stati inseriti precedentemente, ad emettere autofattura che dovrà essere registrata sia nel registro delle fatture emesse che nel registro delle fatture acquisti. ATTENZIONE questo tipo di autofattura, alla stregua di quanto detto per le autofatture emesse per fatture ricevute per servizi ExtraCee, dovrà obbligatoriamente essere emessa in formato elettronico con il codice TD01 (normale fattura) con indicazione come emittente fattura e come destinatario fattura la società italiana che la sta emettendo.

Le istruzioni fornite con la presente circolare potranno essere oggetto di modifica in caso di ulteriori chiarimenti o direttive forniti dai competenti organi.

SI RICORDA ALLE AZIENDE CLIENTI CHE TUTTE LE CIRCOLARI PRECEDENTI SONO CONSULTABILI E SCARICABILI DAL SITO WEB WWW.STUDIOTOZZOLI.IT.

STUDIO TOZZOLI